

Nota metodologica

*Che cosa è stato misurato, come, con quali regole
e con quali limiti dichiarati*

*Documento di accompagnamento al report statistico. Serve a rendere la rilevazione verificabile e riproducibile
da chiunque, compreso chi volesse smentirla.*

Edizione 2026

Rilevazione automatica: 20 agosto 2026 · Verifica manuale: 19–20 agosto 2026

A cura di Nicola Bordiga — Nyxia, Ponte Caffaro di Bagolino (BS)

1. Che cosa misura la rilevazione

Per ogni sito del campione viene effettuata **una singola richiesta alla home page**, accompagnata da due richieste accessorie ai file robots.txt e sitemap.xml, e viene analizzato il codice HTML restituito.

Non vengono impiegati strumenti a pagamento né servizi proprietari, e non viene stimato nulla. Tutto ciò che il documento riporta è **presente o assente nel codice sorgente della pagina**, quindi verificabile da chiunque aprendo un sito e visualizzandone il sorgente.

1.1 Le quattro famiglie di controlli

Tabella A — Che cosa viene verificato, e perché è rilevante

FAMIGLIA	CHE COSA VERIFICA	PERCHÉ È RILEVANTE
Obblighi informativi	Partita IVA in pagina, privacy policy, cookie policy, sistema di consenso, tracciamento attivo senza consenso, dati societari	Obblighi con sanzione: art. 35 c. 1 DPR 633/1972, art. 2250 c.c., artt. 13–14 GDPR, Provv. Garante 231/2021
Accessibilità	Attributo di lingua, testi alternativi delle immagini, gerarchia dei titoli, etichette dei campi, landmark semantici e skip link, meta viewport	Criteri WCAG 2.1 AA richiamati dalla norma EN 301 549, riferimento tecnico dell'European Accessibility Act
Tecnica e sicurezza	HTTPS, reindirizzamento da http, validità e corrispondenza del certificato, contenuto misto, header di sicurezza, tempo di risposta, tecnologie obsolete, versione del CMS esposta	Un sito senza HTTPS è marcato «non sicuro» dal browser; una versione di CMS esposta è un'informazione utile a chi cerca vulnerabilità note
Reperibilità	Title, meta description, dati strutturati, Open Graph, sitemap, robots.txt, hreflang, modulo di contatto	Determina se l'impresa è trovabile e se il sito produce contatti. Non sono obblighi di legge

2. Regole che la rilevazione si è data

Le regole che seguono valgono per ogni edizione. Non sono buone intenzioni: sono i vincoli che rendono il dato difendibile davanti a chi lo contesta.

- **Il campione si dichiara sempre.** Numero di siti, comuni, criterio di selezione, data. Mai scrivere «le imprese della Valle Sabbia» avendone analizzate centodieci: la formula corretta è «*sul campione analizzato*».
- **Il risultato non si estende oltre il campione.** Il campione è di convenienza, non casuale: non consente inferenze sull'universo delle imprese.
- **Obbligo di legge e buona pratica non si mescolano.** L'assenza della partita IVA è una violazione; l'assenza dei dati strutturati è un'occasione persa. Non vanno mai nella stessa frase.
- **Indizio e accertamento non sono la stessa cosa.** Lo strumento rileva barriere tecniche puntuali. Una valutazione di conformità completa richiede anche prove manuali. La formula corretta è «*presenta almeno una barriera verificabile automaticamente*», non «*è illegale*».
- **Nessun nome, in nessun materiale diffuso.** I dati sono aggregati e anonimi. Fare i nomi trasformerebbe una rilevazione in una gogna, esporrebbe a richieste di rettifica e costituirebbe un evidente conflitto d'interessi, trattandosi di chi quei siti li realizza per mestiere.
- **Nessuna tabella incrociata con comune o settore.** In un territorio di venticinque comuni, molti piccoli, una casella con pochi casi identifica l'impresa quanto un nome. Nelle classificazioni per categoria le voci sotto le cinque osservazioni vengono accorpate.
- **L'evidenza si conserva.** Il file grezzo della scansione viene archiviato con la data, così che ogni numero pubblicato resti ricostruibile.
- **La misura si rifà prima di ogni uscita pubblica.** I siti cambiano: un dato di sei mesi fa è un dato falso.

3. Limiti dichiarati dello strumento

Dichiarare i limiti per primi non indebolisce la rilevazione: è ciò che la distingue da un messaggio promozionale.

- Analizza **solo la home page**, non l'intero sito. Essendo di norma la pagina più curata, le criticità reali sono verosimilmente maggiori, non minori.
- **Non misura il contrasto cromatico** né il comportamento reale con lettore di schermo o da tastiera: richiedono rendering e prove manuali.
- **Non misura le prestazioni percepite**. Il tempo rilevato è quello della sola risposta HTML, non dell'esperienza dell'utente.
- **Non verifica il comportamento del banner cookie**. Rileva la presenza di una libreria di consenso e di script di tracciamento, ma non se il tracciamento si attivi *prima* del consenso: servirebbe un browser automatizzato. È un indizio, non una prova.
- **Non distingue sempre correttamente le piattaforme** ottimizzate o mascherate.
- Può produrre **falsi negativi sui siti costruiti interamente in JavaScript**: il codice iniziale è quasi vuoto e i controlli risultano più severi del reale. Questi casi vengono verificati manualmente prima di entrare nella statistica.
- Alcuni server **rifiutano le richieste automatiche** pur servendo regolarmente i visitatori: un sito segnato come irraggiungibile va ricontrollato a mano prima di essere contato come tale. Nella presente edizione questo controllo ha corretto cinque casi su dieci.

4. La verifica manuale

La regola che la rilevazione si è data è netta: **prima di pubblicare qualunque numero, aprire a mano almeno dieci siti del campione e verificare che lo strumento dica il vero**. Se sbaglia su uno su dieci, si corregge lo strumento, non il comunicato.

Nell'edizione 2026 la verifica è stata eseguita il 19 e 20 agosto su **ventidue siti**, con richieste dirette indipendenti dallo strumento automatico. Il campione di controllo è stratificato — i siti con più criticità, alcuni mediani, alcuni fra i meno problematici — e comprende la **totalità** di quelli segnalati come non raggiungibili.

Sui siti analizzati con successo lo strumento è risultato corretto in dodici casi su dodici. Sui siti segnalati come non raggiungibili, la metà si è rivelata in realtà raggiungibile e funzionante: il dato pubblicato è quello corretto dopo la verifica, non quello grezzo.

Lo strumento è stato poi rilanciato da capo il **20 agosto 2026** su tutto il campione — una nuova misurazione, non un ricalcolo — e i cinque siti corretti la prima volta sono stati riverificati di persona una terza volta, il **19-20 agosto 2026**: tutti e cinque risultavano di nuovo segnalati come irraggiungibili dallo strumento, con lo stesso errore del server, e tutti e cinque si sono confermati raggiungibili e funzionanti in un browser reale. È un comportamento stabile su due misurazioni indipendenti, non un'osservazione isolata.

UN ERRORE TROVATO E CORRETTO, RACCONTATO

Alla prima esecuzione, il controllo sui contenuti segnaposto cercava fra l'altro la parola placeholder. Ma quella parola è anche il nome di un attributo HTML dei campi dei moduli, presente su quasi ogni sito dotato di un modulo di contatto: il risultato era un dato gonfiato di oltre dieci volte che, se pubblicato, sarebbe stato smontato dal primo tecnico che avesse guardato il codice.

Il controllo è stato corretto e la scansione rifatta da zero. Se ne ricavano due regole che valgono per ogni edizione: **un dato che sembra troppo alto quasi sempre è un errore di misura, non una scoperta**; e dichiarare l'errore, come si sta facendo qui, rafforza la rilevazione invece di indebolirla.

5. Riferimenti normativi

I riferimenti vanno verificati alla fonte prima di ogni citazione pubblica: le norme cambiano, e un rimando sbagliato invalida il resto.

Tabella B — Riferimenti e dove verificarli

MATERIA	RIFERIMENTO	FONTE
Partita IVA nel sito web	art. 35 c. 1, DPR 633/1972	<i>normattiva.it</i>
Dati societari negli atti	art. 2250 codice civile	<i>normattiva.it</i>
Informativa privacy	artt. 13–14, Reg. (UE) 2016/679	<i>eur-lex.europa.eu</i>
Cookie e consenso	Prov. Garante n. 231 del 10 giugno 2021	<i>garanteprivacy.it</i>
Accessibilità di prodotti e servizi	Dir. (UE) 2019/882; d.lgs. 82/2022	<i>eur-lex.europa.eu</i>
Linee guida attuative	Determ. AgID n. 38 del 4 marzo 2026 (G.U. S.G. n. 69 del 24 marzo 2026)	<i>agid.gov.it</i>
Norma tecnica	EN 301 549 → WCAG 2.1 AA	<i>w3.org/WAI</i>

ESENZIONE DELLE MICROIMPRESE

La direttiva sull'accessibilità **esenta le microimprese** che forniscono servizi: meno di dieci occupati e fatturato o bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. L'obbligo pieno riguarda commercio elettronico, servizi bancari, trasporto passeggeri, comunicazione elettronica, media audiovisivi ed e-book. Attribuire un obbligo a chi non lo ha è l'errore più facile da commettere su questo tema, ed è anche quello che costa la credibilità.

6. Riproducibilità e disponibilità dei dati

La misurazione è integralmente riproducibile: si prepara un elenco di siti, si esegue lo strumento, si ottiene una riga per sito e una colonna per controllo. Chiunque disponga di un computer con Windows può rifarla sul proprio campione, senza installare nulla e senza costi.

I dati aggregati sono pubblici e sono riportati per intero nel report statistico che accompagna questa nota.

I dati riga per riga non vengono diffusi. Contengono l'identità delle imprese analizzate, che non hanno chiesto di essere esposte e alle quali la rilevazione non attribuisce alcuna responsabilità. A una redazione o a un ente che intenda verificare i conti, il materiale può essere mostrato di persona, in via riservata e non pubblicabile: è la strada normale per controllare una fonte senza esporre terzi.

Un'impresa che voglia conoscere l'esito relativo al proprio sito può richiederlo: è un suo dato, ed è giusto che sia lei ad averlo per prima.

Nota metodologica — Osservatorio sui siti web delle imprese di Valle Sabbia, edizione 2026. Da leggersi insieme al report statistico, che contiene i risultati.

A cura di Nicola Bordiga — Nyxia, Ponte Caffaro di Bagolino (BS). Segnalazioni di errore: info@nyxia.it.